



MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e con

MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Schema di decreto interministeriale

Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e con

MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea);

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, concernente il regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi;

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTA la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 70/2011;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri e ai Ministri senza portafoglio;

VISTI gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

VISTO l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato articolo 2, nonché le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del

DECRETA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell'articolo 2 del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all'articolo 1.
2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Art. 3

Incremento della base occupazionale

1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'articolo 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.
2. L'articolo 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:
 - 1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
 - c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 - 2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 4

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato" assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'articolo 2, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:
 - la retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - i contributi assistenziali per figli e familiari.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Articolo 5

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'articolo 1, secondo le modalità, i criteri e i termini di cui al comma 2.
2. Ciascuna Regione provvede con decreto dirigenziale, entro ... giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla determinazione delle modalità e delle procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e);
 - b) l'istanza è presentata alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale;
 - c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presente decreto nonché gli altri elementi utili alla formazione della graduatoria di cui alla lettera e);
 - d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
 - e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla data di assunzione dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari. Nel caso di parità di soddisfazione del criterio suddetto nell'ultimo posto utile della graduatoria, le risorse sono ripartite tra i datori di lavoro dei lavoratori dipendenti assunti nella medesima data proporzionalmente ai costi salariali di cui all'articolo 4.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regione individua le ulteriori modalità da attivare per la ripartizione delle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6

Cause di decadenza

1. Il diritto al credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7

Divieto di cumulo

1 Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 8

Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente alle Regioni di cui all'articolo 1 i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento della stessa Agenzia di cui al comma 4 dell'articolo 5.
3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa della decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari, sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Art. 9

Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario

1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al presente decreto, sono individuate come di seguito:

POR FSE 2007-2013 Abruzzo	€ 4.000.000
POR FSE 2007-2013 Molise	€ 1.000.000
POR FSE 2007-2013 Basilicata	€ 2.000.000
POR FSE 2007-2013 Campania	€ 20.000.000
POR FSE 2007-2013 Calabria	€ 20.000.000
POR FSE 2007-2013 Puglia	€ 10.000.000
POR FSE 2007-2013 Sicilia	€ 65.000.000
POR FSE 2007-2013 Sardegna	€ 20.000.000

2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nel Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo per un importo di 142 milioni di euro, potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni **dei Programmi Operativi delle regioni del Mezzogiorno** effettuate in applicazione delle "Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013" approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.
3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente alle Regioni interessate gli importi del credito d'imposta riconosciuto agli aventi diritto.
4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, provvedono alla tempestiva rendicontazione alla Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.
5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degli accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni presentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell'ambito di ciascun programma regionale.
6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per essere

destinate alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio", allo scopo di permettere la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla predetta contabilità speciale n. 1778, senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.

7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito d'imposta dei programmi operativi regionali viene assicurato nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale – Italia 2007-2013.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO
PER LA COESIONE TERRITORIALE